



TRIBUNALE DI PISA **Sezione Procedure Concorsuali**



Il giudice, Dott.ssa Laura Pastacaldi, letti gli atti della procedura di sovraindebitamento n. 144/2024 R.G. P.U. per l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del Sig. MARIA BROGI;

Esaminato il piano di ristrutturazione dei debiti presentato allegato al ricorso, così come corredato anche dalla relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi;

Ritenuti sussistenti i presupposti richiesti dall'art. 67 CCII per la presentazione di un progetto di risoluzione della crisi;

Rilevato che, ad un vaglio preliminare, la proposta ed il piano risultano ammissibili, in quanto:

- il debitore risulta rivestire la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. e), CCII;
- la domanda risulta corredata dalla documentazione di cui agli artt. 67 e 68 CCII;
- il consumatore non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, né ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- sulla base di quanto attestato nella relazione dell'OCC, il consumatore non risulta aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

Rilevato che il debitore ha richiesto, ai sensi dell'art. 70, co. 4, CCII, che sia disposta la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano e che sia disposto il divieto di azioni esecutive e cautelari sul proprio patrimonio;

Visto l'art. 70 CCII;

P.Q.M.

DISPONE che, a cura dell'OCC, la proposta ed il presente decreto siano pubblicati sul sito internet del Tribunale e ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto;

INVITA i creditori a comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata, avvertendo che, in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

AVVISA i creditori che, nei venti giorni successivi alla ricezione della comunicazione dall'OCC, possono presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata di quest'ultimo, come indicato nella comunicazione;

DISPONE che l'OCC, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al paragrafo precedente, sentito il debitore, riferisca in ordine alle osservazioni eventualmente presentate e proponga, se del caso, le modifiche al piano che ritiene necessarie;

DISPONE la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata eventualmente pendenti nonché il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore fino alla conclusione del procedimento

Si comunichi.

Pisa, 10/12/2024

Il giudice
dr.ssa Laura Pastacaldi



TRIBUNALE DI PISA

sez. procedure concorsuali

RICORSO

**per l'ammissione alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore
ex art. 67 CCII**

Nell'interesse della sig.ra Maria Brogi, nata a Pontedera (PI) il 06/02/1974 e residente a [CF BRGMRA74B46G843Y), rappresentata e difesa come da procura che si allega al fascicolo telematico dall'avv. Cristina Polimeno del Foro di Pisa (CF PLMCST82C69H224L) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Pisa via C. Ridolfi 6 la quale dichiara di voler ricevere avvisi e comunicazioni alla Pec crisrina.polimeno@pct.pecopen.it

PREMESSO CHE

- con istanza depositata presso l'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento di Pisa il 29 agosto 2023, la sig.ra Brogi ha chiesto ed ottenuto la nomina di un professionista iscritto quale Gestore della Crisi presso il predetto Organismo, al fine di accedere a una delle procedure di cui al Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (doc. 1);
- con provvedimento del l'OCC nominava quale gestore della crisi la dott.ssa Paola Dell'Antico, che accettava l'incarico (doc. 2);
- a seguito degli accertamenti e approfondimenti compiuti dal Gestore unitamente allo scrivente difensore, è stato possibile predisporre un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (doc. 3).

La ricorrente, ai sensi dell'art. 2 c. 1 CCII (doc. 4-5-6):

- 1) non è soggetta a liquidazione giudiziale ovvero ad altra procedura prevista dalla predetta norma lett. C);
- 2) deve ritenersi un consumatore, nella accezione di cui alla lett. e) del ripetuto comma 1 dell'art. 2 CCII;
- 3) non ha beneficiato in passato della esdebitazione, e non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
- 4) risulta in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che di fatto non rende possibile adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze originariamente pattuite;





- 5) non ha compiuto, nei cinque anni anteriori al deposito del presente ricorso, atti di straordinaria amministrazione;
- 6) Ha messo a disposizione la documentazione prescritta dall'art. 67 CII ed in particolare la domanda è corredata dall'elenco
- di tutti i creditori, con indicazione del relativo ammontare e delle cause di prelazione (doc. 7);
 - della consistenza e della composizione qualitativa del patrimonio;
 - degli atti di disposizione compiuti nel quinquennio anteriore al deposito della domanda;
 - delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (doc. 8-9-10);
 - dello stipendio percepito (doc. 11);
 - del fabbisogno occorrente al suo mantenimento (doc. 12).

In particolare, sulla qualifica di consumatore come si illustrerà nel proseguito, la sig.ra Brogi è lavoratrice dipendente. In precedenza, e sino all'anno 2022, ha esercitato, in qualità di libero professionista titolare di partita iva, l'attività di psicologa. La partita iva è cessata in data 29/12/2022.

L'indebitamento della ricorrente è derivato solo da debiti ascrivibili alla sfera personale (finanziamenti, Imu, bollo auto). La nuova definizione di "consumatore" fornita all'art. 2 del CCII implica che il consumatore è definito in quanto tale, non rilevando la sua situazione soggettiva (es: iscrizione a un albo professionale o condizione di socio di società di persone) ma unicamente il suo agire per scopi estranei all'attività imprenditoriale. È indubbio, nel nostro caso, che i debiti contratti dalla sig.ra Brogi sono estranei all'attività professionale da costei eventualmente svolta in passato. A conferma di ciò, l'art. 67 CCII ammette le forme di ristrutturazione del debito solo in favore di soggetti che *"abbiano agito per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta"*.

Tutto ciò premesso, la sig.ra Maria Brogi

CHIEDE

Di essere ammessa alla procedura in epigrafe, ricorrendone i presupposti, e a tal fine deduce quanto segue.

Sulle cause del sovraindebitamento

e sulla diligenza del debitore nell'assumere le obbligazioni

L'indebitamento della sig.ra Brogi deriva principalmente da quanto segue.

La sig.ra Brogi è residente a _____; ha vissuto insieme al figlio _____, nato a _____, fino a poco tempo da quando, secondo quanto dichiarato, il figlio ha trovato lavoro ed è uscito dalla casa di abitazione della madre (doc. 13).





La ragione del sovraindebitamento risiede principalmente nel fatto che è una madre *single* trovatasi nella necessità di far fronte da sola al sostentamento del figlio. Il padre non ha mai contribuito in alcun modo al mantenimento, e la situazione si è ulteriormente complicata a causa delle condizioni

La sig.ra Brogi e il figlio hanno sempre vissuto nell'abitazione della madre della ricorrente, che ha aiutato la figlia a far fronte alle spese di mantenimento del nucleo familiare anche grazie alla propria pensione.

Quando la madre è venuta a mancare, nel 2014, la sig.ra Brogi ha iniziato a versare in una situazione economica difficile.

Nel 2017 la sig.ra Brogi ha fatto un primo prestito con Deutsche Bank di € 6.639 per la gestione ordinaria del nucleo familiare, in quanto con il suo reddito (circa 1200 euro al mese) non le era possibile far quadrare i conti.

La sig.ra Brogi più o meno ogni anno, negli anni successivi, ha richiesto prestiti per integrare il proprio reddito: nel 2018 ha fatto un prestito per cambiare l'automobile (lavora fuori provincia, quindi percorre circa 700 km a settimana e la macchina è indispensabile nonché comprensibilmente soggetta ad obsolescenza). Tutti i prestiti contratti nel tempo, così come ricostruiti dalla ricorrente e per quanto possibile riscontrati con la Crif e gli estratti conto bancari, le permettevano di estinguere i precedenti prestiti ed ottenere una somma liquida da utilizzare per integrare il proprio reddito.

Lungi dal risolvere le criticità finanziarie, tale iniziativa ne ha accentuato le dimensioni, in quanto le poche risorse disponibili venivano utilizzate per il rimborso delle rate mensili.

A fronte di quattro finanziamenti ancora accesi¹ (doc. 14-17), l'ammontare delle rate in restituzione si rivelava insostenibile, e la ricorrente le interrompeva. Vale la pena di esporre al Tribunale come è maturata la decisione di interrompere i pagamenti, in quanto particolarmente drammatica.

Mentre il finanziamento di Compass acceso nel dicembre del 2021 è tuttora regolarmente rimborsato mediante cessione del quinto dello stipendio, gli altri tre sono stati regolarmente pagati fino al giugno del 2022.

Nel tentativo di fronteggiare la situazione, in una condizione
dall'insostenibilità della situazione debitoria e anche in ragion

causata

¹ Si precisa che i finanziamenti ancora accessi sono i seguenti:

1. Finanziamento Deutsche Bank (oggi ceduto a Kruk Investimenti srl) del 2017
2. Finanziamento Compass (oggi ceduto a IFIS Npl Investing S.p.A.) di agosto 2020
3. Finanziamento di Fidelity di dicembre 2020
4. Finanziamento di Compass di dicembre 2021





consultava vari siti *on-line* e si imbatteva nel servizio ' , facente capo alla società , (sito web: al quale prestava fiducia. Purtroppo, questa società la induceva a usufruire dei servizi offerti, insistendo in particolare sull'economicità di questo metodo (con argomenti quali, ad esempio, l'eccessivo costo di un avvocato per queste faccende) e sulla velocità nell'esecuzione della ristrutturazione del debito che, a quanto riferitomi, sarebbe dovuta durare non oltre 18/24 mesi. **Infine, le veniva ordinato di non provvedere più al pagamento delle rate dei finanziamenti poiché "nel giro di un paio di anni" questi si sarebbero estinti.** Dopo pochi giorni, firmava il contratto in modalità telematica, nonché la procura speciale con la quale la società . diveniva sua mandataria per la rinegoziazione dei debiti pendenti. Per contratto era previsto che pagasse una **quota mensile di 304,02 € per 74 mesi:** questo denaro doveva servire sia come "fondo spese" per il pagamento dei creditori una volta che i debiti fossero stati ristrutturati, sia per attingervi commissioni da parte della società stessa quale corrispettivo per il servizio svolto. Nello specifico ha versato la quota di 304,20 € dal mese di giugno 2022 al mese di marzo 2023, con bonifici che avvenivano intorno ai giorni 27/28 di ogni mese, per un totale di 2.500 € circa. Nel periodo tra luglio dell'anno 2022 e la fine del mese di marzo dell'anno 2023, tuttavia, le chiamate delle società di recupero crediti continuavano con insistenza, divenendo altresì più pressanti (doc. 18).

Quando – finalmente - la sig.ra Brogi ho cominciato a nutrire sospetti che lo schema proposto dalla società ' potesse celare una truffa, giacché a fronte di una cifra consistente già versata nelle loro casse (pari a circa il 10% totale della sua esposizione debitoria) non aveva riscontrato alcuna attività concreta posta in essere al fine di operare una vera e propria ristrutturazione del debito, come invece era stato promesso sin dall'inizio, si rivolgeva all'odierno difensore. La scrivente chiedeva immediatamente alla la risoluzione del contratto, nonché il rimborso di tutte le cifre corrisposte sino a quel momento. Tale richiesta restava lettera morta, pertanto veniva iscritta a ruolo la causa civile davanti al Giudice di Pace di Pisa (doc. 19), e depositata denuncia-querela per truffa contrattuale a mezzo dell'avv. Andrea Fulceri del Foro di Pisa².

La sig.ra Brogi avrebbe già dovuto da tempo avviare una procedura di sovraindebitamento ai sensi del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, ma per vergogna e senso di colpa non si è rivolta ai giusti professionisti. Così, oggi i suoi debiti nei confronti delle finanziarie sono lievitati (con interessi di mora e spese di recupero del credito) ed in più le sono state sottratte preziose risorse da Reparadora s.r.l.

² La causa per la restituzione dalla società per la somma di € 2432,00 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali a far data dai pagamenti fino al saldo, oltre all'ipotetico risarcimento del danno da reato che sarà riconosciuto all'esito del giudizio penale nel quale si costituirà parte Civile (anche questa opzione è, allo stato, solo ipotetica). Nella causa civile, la prima udienza si è svolta il 17 gennaio 2024 e la ha corrisposto il 26 ottobre 2023 la somma di € 1274,58, accettata dalla sig.ra Brogi solo quale acconto sul maggior avere e utilizzata per le spese di procedura e per la sussistenza in questi mesi. La prossima udienza si terrà il prossimo 16 ottobre 2024, per escussione dei testi.



Elenco delle posizioni debitorie e dei relativi importi

OCC come da preventivo	3.049,48	Prededuzione
Fondo spese come da preventivo	400,00	Prededuzione
Avv. Cristina Polimeno	2429,43	Privilegio ex art. 2751 bis
Regione Toscana	186,93	Privilegio ex art. 2752
Comune di Palaia	622,00	Privilegio ex art. 2752
Ifis NPL Investing S.p.A.	14441,43	chirografo
Fiditalia S.p.A.	20911,46	chirografo
Regione Toscana	7,67	chirografo
Kruk Investimenti S.r.l.	4.342,37	chirografo
Compass spa*	18.655,00	chirografo
*importo determinato alla data del deposito della domanda, che verrà eventualmente ricalcolato ove vi fossero pagamenti successivi		

CONSISTENZA DEL PATRIMONIO e ATTIVO REALIZZABILE

a) Situazione reddituale

La ricorrente possiede un reddito da lavoro dipendente pari a circa € 1754 mensili per 13 mensilità.





Per effetto della cessione del quinto dello stipendio, attualmente l'importo netto percepito ammonta a circa € 1500. Peraltro, a norma dell'art. 67 comma 3 CCII, nell'ambito del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore è possibile sottoporre a falcidia anche i debiti derivanti da contratti di finanziamento.

La sig.ra Brogi è psicologa, e per anni ha tentato di integrare i propri redditi esercitando, oltre al lavoro dipendente, anche la libera professione. A causa dell'antieconomicità dell'esercizio della libera professione, ha chiuso la partita iva (già silente da alcuni anni) nel 2022 (doc. 20). Continua invece a lavorare come dipendente della _____ (doc. 21), assunta dal 2008 e precisamente come _____ (PT).

b) Beni immobili

La sig.ra Brogi risulta proprietaria dei seguenti immobili:

Proprietà di 1/3 di immobile rappresentato al Catasto Fabbricati del Comune di Palaia, Foglio di mappa 49, particella 127, sub. 6, cat. A/2, cl. 2[^], vani 10, sup. cat. mq 147, R.C. € 774,69.

Proprietà di 1/3 di appezzamento di terreno di forma quadrilatera irregolare, scosceso, con pendenza del 20% circa, degradante verso sud-est, interposto tra la suddetta Strada Vicinale a nord-ovest ed il Botro del Rigone a sud, inserito nel vigente Regolamento Urbanistico del Comune di Palaia prevalentemente in area "Tessuti Urbani Consolidati", edificabile ai sensi degli Artt. 9 e 66 delle Norme Tecniche di Attuazione del detto Comune, ed in piccolissima parte in area "Strade". Nel Catasto Terreni del Comune di Palaia, il terreno è rappresentato nel foglio di mappa 49 dalla particella 65, qual. Seminativo, cl. 2[^], Mq. 970, R.D. € 5,01, R.A. € 3,5.

Entrambi sono stati ereditati insieme alle _____ sorelle a seguito del decesso della madre nel 2014 (doc. 22).

L'immobile adibito a civile abitazione _____

Tutti i beni sono stati valutati per l'intera proprietà dal Geom. Favilli per l'importo complessivo di Euro 100.000 (doc. 23).

c) Beni mobili registrati e altri beni mobili

La sig.ra Brogi è proprietaria dei seguenti beni mobili registrati:

- Autovettura Opel Corsa Tg FN543FX, immatricolata nel gennaio del 2018 (doc. 24).





L'auto, valorizzata da un concessionario in circa 2.700 euro, viene utilizzata per assolvere agli oneri di gestione del nucleo familiare e, soprattutto, recarsi sul posto di lavoro (doc. 25).

Non risulta proprietaria di altri beni mobili così come da dichiarazione rilasciata (cfr. doc. 5).

d) ulteriore attivo

La ricorrente risulta intestataria dei seguenti rapporti i cui saldi sono i seguenti:

- MPS conto corrente con saldo pari ad Euro 2,94 saldo al 26.06.2024 (doc. 26);
- BancoPosta conto corrente con saldo pari ad Euro 1.047,24 saldo al 31.03.2024 (doc. 27)

I predetti rapporti, stante anche il saldo esiguo, vengono utilizzati per il sostentamento della famiglia e presumibilmente sarebbero rimasti nella disponibilità della ricorrente anche nella liquidazione controllata.

Elenco delle spese di sostentamento per un tenore di vita dignitoso

Alimentari	€ 300,00
GPL	€ 300,00
Utenze luce e gas	€ 300
Utenza acqua	€ 80,00
Farmacia	€ 25,00
Imprevisti	€ 70,00
Assicurazione infortuni	€ 13,00
Telecom	€ 35,00
Wind	€ 15,00
Lenti a contatto	€ 50,00
Abbigliamento	€ 80,00
Cura della persona e della casa	€ 100,00
Assicurazione auto	€ 50,00
Ordine professionale psicologi	€ 14,00
Ordine educatori TRSM	€ 8,00
Tari	€ 21,00
Bollo auto	€ 8,00
Totale	€ 1469,00

PIANO

Come stabilito dal comma 1 dell'art. 67 CCII, la proposta può avere contenuto libero e prevedere il pagamento parziale dei crediti insoddisfatti.





La proposta, a seguito dell'interruzione del prelievo della cessione del quinto dello stipendio e di altre trattenute a favore di Compass, prevede il pagamento della somma complessiva di Euro 22.840,00 in 6 anni ovvero Euro 280 per 13 mensilità oltre ad un importo una tantum di Euro 1.000 al termine del sesto anno che permetterà il pagamento integrale dei crediti prededucibili, quali, tra gli altri, il compenso dell'OCC e del Gestore nominato determinati in base al regolamento vigente dell'Organismo e il compenso dell'Avv. Cristina Polimeno che la rappresenta, il pagamento integrale, ancorché dilazionato, dei crediti privilegiati e il pagamento dilazionato e remissorio dei creditori chirografari nella misura pari al 27,68%, mettendo a disposizione quota parte del proprio stipendio per la durata di 6 (sei) anni.

creditore	Importo	%	pagamento
SPESE PREDEDUCIBILI (COMPENSO OCC)	3.049,48	100%	3.049,48
Fondo spese procedura	400,00	100%	400,00
Avv. Cristina Polimeno	2.429,43	100%	2.429,43
Regione Toscana	186,93	100%	186,93
Comune di Palaia	622,00	100%	622,00
Ifis Npl Investing Spa	14441,43	27,68%	3.997,06
Fiditalia spa	20911,46	27,68%	5.787,82
Regione Toscana	7,67	27,68%	2,12
Kruk Investimenti S.r.l.	4342,37	27,68%	1.201,87
Compass spa	18655	27,68%	5.163,28

22.840,00

Atteso che il piano sarà finanziato interamente attraverso l'utilizzo di una quota della retribuzione mensile della debitrice la proposta prevede l'apertura di un c/c intestato alla ricorrente e dedicato esclusivamente all'esecuzione del piano sul quale mensilmente verranno versati gli importi stabiliti in proposta, con possibilità di effettuare disposizioni solo con la firma congiunta della sig.ra Brogi e dell'avv. Polimeno. I pagamenti saranno effettuati con cadenza annuale entro la fine di ciascun anno.

I pagamenti avverranno secondo il seguente cronoprogramma:

CRONOPROGRAMMA								
CREDITORE	IMPORTO	TEMPI PREVISTI PER IL PAGAMENTO						
		entro 1 anno omologa	entro 2 anni omologa	entro 3 anni omologa	entro 4 anni omologa	entro 5 anni omologa	entro 6 anni omologa	TOTALE

Avv. Cristina Polimeno

Avv. Martina Bianchi

Via C. Ridolfi, 6 – 56124 Pisa Tel e fax 0508053395 e-mail info@studiopolimenobianchi.it





SPESE PREDEDUCIBILI (COMPENSO OCC)	3.049,48	3.049,48						3.049,48
Fondo spese procedura	400,00	400,00						400,00
Avv. Cristina Polimeno	2.429,43		2.429,43					2.429,43
Regione Toscana	186,93		186,93					186,93
Comune di Palaia	622,00		622,00					622,00
ffis Npl Investing Spa	3.997,06		141,11	884,97	884,97	884,97	1.201,05	3.997,06
Fiditalia spa	5.787,82		204,32	1.281,46	1.281,46	1.281,46	1.739,11	5.787,82
Regione Toscana	2,12		0,07	0,47	0,47	0,47	0,64	2,12
Kruk Investimenti S.r.l.	1.201,87		42,43	266,10	266,10	266,10	361,14	1.201,87
Compass spa	5.163,28		182,26	1.143,19	1.143,19	1.143,19	1.551,46	5.163,28
	22.840,00	3.449,48	3.808,55	3.576,19	3.576,19	3.576,19	4.853,40	22.840,00

Si precisa che per la causa in corso vs _____ qualora nel periodo del piano di 6 anni prima dell'ultima rata di pagamento previsto, dovessero pervenire somme alla ricorrente, al netto delle eventuali spese legali sostenute, le stesse verranno messe a disposizione dei creditori chirografari aumentando proporzionalmente la % di spettanza.

VALUTAZIONE DELL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

Come esposto anche dal Gestore nella sua relazione, è opportuno precisare che il piano consente la soddisfazione dei creditori in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria. In tal caso, l'attivo realizzabile consisterebbe in quota parte del reddito e liquidazione della quota di immobili di proprietà e dell'automobile di proprietà (in relazione alla quale è plausibile che il GD autorizzi la ricorrente a non liquidare il bene in quanto assolutamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro).

Nel dicembre del 2022 la Banca d'Italia ha pubblicato uno studio dal titolo "*Questioni di Economia e Finanza (Occasional Papers) - Il funzionamento delle procedure esecutive immobiliari tra riforme e pandemia*" nella quale si rappresenta che la durata media delle procedure è di 62 mesi (doc. 28).





Ancora più importante lo studio "Esecuzioni immobiliari e prezzi delle case" (Banca d'Italia, Temi di discussione n. 1325/2021), secondo il quale il prezzo di transazione delle case vendute tramite asta giudiziaria risulta ben inferiore ai valori di mercato, con uno sconto compreso tra il 42 e il 56 per cento (doc. 29).

Secondo questo secondo studio, la media degli esperimenti di vendita per le regioni del Centro Italia è del 2,73%, per cui la vendita si ha solitamente non prima del terzo tentativo con conseguente aggravio di costi e con la decurtazione media sopra citata (tra il 42 e il 56%).

Nel caso di specie, considerata un'ipotetica vendita al secondo esperimento in via prudenziale, il valore immobiliare deve essere decurtato del 25% (prezzo minimo seconda asta dedotti i costi specifici di 6.000 euro).

Considerando le spese generali per la realizzazione della massa mobiliare e immobiliare, il ricavato andrebbe decurtato della somma ipotizzata di € 5800,00.

Secondo questo calcolo la soddisfazione per i chirografi sarebbe del 23,60% in luogo del 27,68% proposto.

In questa situazione, la vendita dell'immobile detenuto dalla sig.ra Brogi per la quota di 1/3 (nel quale le sorelle le concedono di vivere senza corrispondere un affitto per le loro rispettive quote di proprietà) andrebbe contro la stessa *ratio* delle procedure di sovraindebitamento del consumatore, elaborate proprio per consentire alle persone in difficoltà un effettivo *fresh start*.

Oltretutto, una vendita così deprezzata dell'immobile lederebbe sia la dignità della debitrice che i diritti della debitrice e dei creditori, favorendo speculazioni finanziarie, innescando un ribasso dell'intero mercato, con conseguente riduzione delle entrate tributarie e possibili infiltrazioni della criminalità a fini di riciclaggio oltre al più che concreto rischio per il soggetto indebitato di cadere nella rete dell'usura.

Inoltre, dovendo sostenere l'ulteriore costo dell'affitto, la sig.ra Brogi aggraverebbe ulteriormente la propria situazione economica oltre a non potere certamente mettere a disposizione alcuna somma futura.

Infine, qualora non si considerasse nell'attivo da liquidare la vendita dell'automezzo, per i motivi sopra esposti, la % di soddisfazione spettante ai chirografi si ridurrebbe al 19,50% circa.

* * *

In conclusione, essendo in presenza di sovraindebitamento ai sensi e per gli effetti dell'[art. 67 del d.lgs. n. 14/2019](#), il proponente ha predisposto la proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, allegata al doc. 3 con l'ausilio della dott.ssa Paola Dell'Antico, quale professionista facente funzioni dell'Organismo di Composizione della Crisi.





Per quanto premesso, la sig.ra Brogi come sopra rappresentata e difesa

CHIEDE

che l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Pisa, ritenuti ammissibili la presente proposta ed il correlato piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, essendo sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, voglia:

- in via preliminare: disporre la sospensione della trattenuta mensile per cessione a favore di Compass e dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano, disponendo altresì il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore, nonché ogni altra misura idonea a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del presente procedimento;

- in via principale: disporre con decreto che ai sensi dell'art. 70, comma 1 d.lgs. n. 14/2019, il piano e la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia e che, entro trenta giorni dalla pubblicazione del medesimo decreto, a cura dell'O.C.C. ne sia data comunicazione a tutti i creditori, affinché sia loro consentito presentare eventuali osservazioni o istanze.

A tal fine allega:

1. Istanza OCC
2. Nomina e accettazione OCC
3. Relazione OCC
4. Elenco degli atti di disposizione compiuti
5. Elenco beni
6. Autocertificazione
7. Elenco creditori
8. Dichiarazione redditi 2023
9. Dichiarazione redditi 2022
10. Dichiarazione redditi 2021
11. Busta paga
12. Elenco spese mantenimento
13. Stato di famiglia
14. Finanziamento Deutsche Bank (oggi ceduto a Kruk Investimenti srl) del 2017
15. Finanziamento Compass (oggi ceduto a IFIS Npl Investing S.p.A.) di agosto 2020
16. Finanziamento di Fidelity di dicembre 2020
17. Finanziamento di Compass di dicembre 2021
18. Plico documenti I





19. Profilo telematico fascicolo e verbali udienza
20. Chiusura partita iva
21. Contratto di lavoro subordinato
22. visura catastale
23. Stima geom. Favilli
24. Libretto di circolazione
25. Stima autovettura
26. Saldo conto MPS
27. Saldo conto BancoPosta
28. uno studio dal titolo "*Questioni di Economia e Finanza (Occasional Papers) - Il funzionamento delle procedure esecutive immobiliari tra riforme e pandemia*"
29. "Esecuzioni immobiliari e prezzi delle case" (Banca d'Italia, Temi di discussione n. 1325/2021)

Con osservanza.

Pisa, 18 luglio 2024

Avv. Cristina Polimeno

